



COMUNE DI PORTOGRUARO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 147 del 03.11.1998
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 170 del 20.12.1999
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 28.11.2011

INDICE

TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	pag.	3
Art. 1 Oggetto del Regolamento	pag.	3
Art. 2 Funzionario responsabile	pag.	3
TITOLO II PRINCIPI ED ISTITUTI GENERALI		
Art. 3 Sanzioni amministrative	pag.	3
Art. 4 Principio di legalità	pag.	3
Art. 5 Imputabilità	pag.	3
Art. 6 Colpevolezza	pag.	4
Art. 7 Cause di non punibilità	pag.	4
Art. 8 Criteri di determinazione della sanzione	pag.	4
Art. 9 Recidiva	pag.	4
Art.10 Opera svolta dal contribuente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della sua azione od omissione	pag.	5
Art.11 Omissioni dichiarative	pag.	5
Art.12 Concorso di persone	pag.	5
Art.13 Concorso di violazioni e continuazione	pag.	5
Art.14 Ravvedimento	pag.	6
Art.15 Definizione agevolata della sanzione	pag.	6
Art.16 Definizione agevolata dell’accertamento	pag.	6
TITOLO III LE MISURE DELLE SANZIONI DEI TRIBUTI COMUNALI	pag.	7
CAPO I – SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	pag.	7
Art.17 Sanzioni per omessa e infedele denuncia	pag.	7
Art.18 Sanzioni per errori o omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell’imposta o del diritto	pag.	7
Art.19 Sanzioni per l’omesso pagamento dell’imposta o del diritto	pag.	7
Art.20 Sanzioni per mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti o questionari	pag.	8
CAPO II SANZIONI IN MATERIA DI TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	pag.	8
Art.21 Sanzioni per omessa o infedele denuncia	pag.	8
Art.22 Sanzioni per errori o omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa	pag.	8
Art.23 Sanzioni per l’omesso pagamento della tassa	pag.	8
Art.24 Sanzioni per mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti o questionari	pag.	9
CAPO III SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	pag.	9
Art.25 Sanzioni per omessa o infedele denuncia	pag.	9
Art.26 Sanzioni per errori o omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell’imposta	pag.	9
Art.27 Sanzioni per l’omesso pagamento dell’imposta	pag.	9
Art.28 Sanzioni per mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti o questionari	pag.	10
TITOLO IV DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE	pag.	10
Art.29 Norme applicabili alle violazioni commesse prima del 31.12.2011 e sanzionate dal 01.01.2012	pag.	10
Art.30 Rinvio ed entrata in vigore	pag.	10

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Con il presente Regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, vengono disciplinate le sanzioni in materia di tributi comunali conformemente alle norme contenute nei Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, 472 e 473 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 – Funzionario responsabile

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente regolamento sono irrogate dal Funzionario Responsabile del tributo ed, in caso di affidamento a terzi, dai soggetti medesimi.

TITOLO II - PRINCIPI ED ISTITUTI GENERALI

Art. 3 - Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, che possono essere irrogate nei casi espressamente previsti dalla legge.

2. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

3. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

4. L'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi.

Art. 4 - Principio di legalità

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzione se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

2. Salvo diversa disposizione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore non costituisce violazione punibile.

Se la sanzione è stata già irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Art. 5 - Imputabilità

1. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.

Art. 6 - Colpevolezza

1. Nelle violazioni punite con la sanzione amministrativa ciascuno risponde della propria azione omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

2. E' dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.

3. La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

4. Non si considera in ogni caso determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.

5. Le violazioni commesse nell'esercizio di attività di consulenza tributaria sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave quando al consulente è stata richiesta la soluzione di problemi di speciale difficoltà.

6. Le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni o enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici.

Art. 7 - Cause di non punibilità

1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa.
2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
3. Il contribuente, il sostituto ed il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria ed addebitabile esclusivamente a terzi.
4. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.
5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per causa di forza maggiore.
6. Non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo.

Art. 8 – Criteri di determinazione della sanzione.

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.
2. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.
3. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo. Si verifica tale ipotesi quando l'entità del maggior tributo dovuto non sia superiore a € 25,82 nel caso di omessa o infedele denuncia, con l'esclusione dei casi in cui a dette violazioni sia applicabile la recidiva o il concorso o la continuazione.

Art. 9 - Recidiva

1. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nel triennio precedente, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli artt. 13, 16 e 17 del D.Lgs. n° 472/1997 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

Art. 10 - Opera svolta dal contribuente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della sua azione od omissione

1. Costituisce attività volta all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze, la regolarizzazione delle violazioni commesse avvenuta a seguito di attività di controllo di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, ma prima della notificazione del provvedimento di irrogazione della sanzione ovvero qualora non siano rispettati i termini per il ravvedimento; in tale caso la sanzione è ridotta al 25% del minimo.

Art. 11 - Omissioni dichiarative

1. L'omessa indicazione nella dichiarazione o nella denuncia di un cespite o bene soggetto ad autonoma imposizione costituisce omessa dichiarazione dello stesso cespite ed è punibile a titolo di omessa denuncia.
2. L'obbligo di dichiarazione di un cespite o di un bene soggetto ad autonoma imposizione permane finché la dichiarazione o denuncia non sia presentata e determina per ciascun anno di imposta una violazione autonomamente punibile.

Art. 12 - Concorso di persone

1. Se ad una medesima violazione concorrono più persone, la sanzione prevista si applica a ciascuna di esse.
2. E' però irrogata una sola sanzione se la violazione consiste nell'omissione di un comportamento a cui sono obbligati in solido più soggetti. In questo caso il pagamento eseguito da uno dei responsabili solidali libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso di chi ha eseguito il pagamento nei confronti degli altri coobbligati solidali.

Art. 13 - Concorso di violazioni e continuazione.

1. Chi, con una sola azione o omissione viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi, ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata dal quarto al doppio.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.
3. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento di cui ai commi 1 e 2 quella più grave aumentata di 1/5.
4. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e a quelli di ciascun altro ente impositore.
5. Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo.
6. La determinazione della sanzione in caso di violazioni continuate è effettuata sulla base delle norme di cui al titolo IV relativo alle misure delle sanzioni per i singoli tributi.
7. Se non vengono contestate tutte le violazioni o non vengono irrogate tutte le sanzioni, quando in seguito vi si provvede la sanzione è determinata complessivamente tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento.
8. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.
9. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni, che costituisce quindi il limite massimo dell'entità dell'importo da contestare e/o irrogare.
10. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia all'impugnazione, alla conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.

Art. 14 - Ravvedimento

1. Se la violazione non è stata contestata e comunque non sono ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche, invio di questionari, o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta nelle misure indicate nell'art. 13 del D.Lgs. n° 472/1997.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dal Comune, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. Nei casi di omissione o di errore che non ostacola un'attività di accertamento in corso e che non incidono nella determinazione e sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione delle sanzioni se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dal errore.

Art. 15 – Definizione agevolata della sanzione

Per gli atti di accertamento emessi a decorrere dal 01.02.2011 è ammessa la definizione agevolata della sola sanzione mediante il pagamento di 1/3 di quella irrogata ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n° 472/97 entro il termine per l'impugnazione.

1. Si osservano le disposizioni degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n° 472/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 16 – Definizione agevolata dell'accertamento

1. Per gli atti di accertamento emessi a decorrere dal 01.02.2011 il contribuente può aderire all'atto di accertamento pagando il tributo e la sanzione ridotta a $\frac{1}{4}$ con conseguente rinuncia all'impugnazione.

TITOLO III - LE MISURE DELLE SANZIONI DEI TRIBUTI COMUNALI

CAPO I

SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 17 - Sanzioni per omessa o infedele denuncia

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta o del diritto dovuti con un minimo di € 51,65.

2. Per la determinazione della sanzione tra minimo e massimo si osservano i criteri seguenti:

- a) Sanzione del 200% se il tributo evaso è superiore a € 2.000,00
- b) Sanzione del 180% se il tributo evaso è superiore a € 1.000,00
- c) Sanzione del 150% se il tributo è superiore a € 800,00
- d) Sanzione del 100% se il tributo è inferiore a € 800,00

3. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta o diritti dovuti.

4. Per la determinazione della sanzione tra minimo e massimo si osservano i criteri seguenti:

- a) Sanzione del 100% se il tributo evaso è superiore a € 3.000,00
- b) Sanzione del 85% se il tributo evaso è superiore a € 2.000,00
- c) Sanzione del 75% se il tributo evaso è superiore a € 1.000,00
- d) Sanzione del 50% se il tributo è inferiore a € 1.000,00

Art. 18 - Sanzioni per errori o omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto

1. Nei casi in cui la dichiarazione, anche di variazione, presenti errori o omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto si applica la sanzione di € 51,65.

Art. 19 - Sanzioni per l'omesso pagamento dell'imposta o del diritto

1. Per l'omesso pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa, o del diritto, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

2. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n° 471/1997 per i versamenti commessi con un ritardo non superiore a 15 giorni.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente, ma a diverso ufficio del Comune, a Comune incompetente o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.

Art. 20 - Sanzioni per mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti, questionari

1. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, per la mancata restituzione di questionari si applica la sanzione di € 51,65.

2. In caso di compilazione infedele dei documenti di cui al comma precedente si applica la sanzione di € 25,83.

CAPO II

SANZIONI IN MATERIA DI TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 21 - Sanzioni per omessa o infedele denuncia

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta o del diritto dovuti con un minimo di € 51,65.

2. Per la determinazione della sanzione tra minimo e massimo si osservano i criteri seguenti:

- a) Sanzione del 200% se il tributo evaso è superiore a € 2.000,00
- b) Sanzione del 180% se il tributo evaso è superiore a € 1.000,00
- c) Sanzione del 150% se il tributo è superiore a € 800,00
- d) Sanzione del 100% se il tributo è inferiore a € 800,00

3. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta o diritti dovuti.

4. Per la determinazione della sanzione tra minimo e massimo si osservano i criteri seguenti:

- a) Sanzione del 100% se il tributo evaso è superiore a € 3.000,00
- b) Sanzione del 85% se il tributo evaso è superiore a € 2.000,00
- c) Sanzione del 75% se il tributo evaso è superiore a € 1.000,00
- d) Sanzione del 50% se il tributo è inferiore a € 1.000,00

Art. 22 - Sanzioni per errori o omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa

1. Nei casi in cui la dichiarazione, anche di variazione, presenti errori o omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto si applica la sanzione di € 51,65.

Art. 23 - Sanzioni per l'omesso pagamento della tassa

1. Per l'omesso pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa, o del diritto, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

2. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n° 471/1997 per i versamenti commessi con un ritardo non superiore a 15 giorni.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente, ma a diverso ufficio del Comune, a Comune incompetente o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.

Art. 24 - Sanzioni per mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti, questionari

1. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, per la mancata restituzione di questionari si applica la sanzione di € 51,65.

2. In caso di compilazione infedele dei documenti di cui al comma precedente si applica la sanzione di € 25,83.

CAPO III

SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Art. 25 - Sanzioni per omessa o infedele denuncia

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta o del diritto dovuti con un minimo di € 51,65.

2. Per la determinazione della sanzione tra minimo e massimo si osservano i criteri seguenti:

- a) Sanzione del 200% se il tributo evaso è superiore a € 2.000,00;
- b) Sanzione del 180% se il tributo evaso è superiore a € 1.000,00;
- c) Sanzione del 150% se il tributo è superiore a € 800,00;
- d) Sanzione del 100% se il tributo è inferiore a € 800,00.

3. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta o diritti dovuti.

4. Per la determinazione della sanzione tra minimo e massimo si osservano i criteri seguenti:

- a) Sanzione del 100% se il tributo è evaso è superiore a € 3.000,00;
- b) Sanzione del 85% se il tributo evaso è superiore a € 2.000,00;
- c) Sanzione del 75% se il tributo evaso è superiore a € 1.000,00
- d) Sanzione del 50% se il tributo è inferiore a € 1.000,00

Art. 26 - Sanzioni per errori o omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta

1. Nei casi in cui la dichiarazione, anche di variazione, presenti errori o omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto si applica la sanzione di € 51,65.

Art. 27 - Sanzioni per l'omesso pagamento dell'imposta

1. Per l'omesso pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa, o del diritto, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

2. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n° 471/1997 per i versamenti commessi con un ritardo non superiore a 15 giorni.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente, ma a diverso ufficio del Comune, a Comune incompetente o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.

Art. 28 - Sanzioni per mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti, questionari

1. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, per la mancata restituzione di questionari si applica la sanzione di € 51,65.

2. In caso di compilazione infedele dei documenti di cui al comma precedente si applica la sanzione di € 25,83.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 - Norme applicabili alle violazioni commesse prima del 31.01.2011 e sanzionate a decorrere dal 01.01.2012

1. Per i provvedimenti da notificare a decorrere dalla data del 01.01.2012 concernenti le violazioni commesse in vigenza della precedente normativa sanzionatoria, il funzionario responsabile deve comparare la sanzione in vigore all'epoca della commessa violazione con quella prevista dal presente Regolamento ed applicare le disposizioni più favorevoli al contribuente.

Art. 30 – Rinvio ed Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2012.

2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dei D.Lgs. 18.1.21997 n° 471, n° 472 e n° 473 e successive modificazioni ed integrazioni ed ogni altra normativa rilavante in materia già vigente o che successivamente dovesse essere emanata.